

CITTA' DI POTENZA

Settore Trasporti e Mobilità

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TAXI

• Ottobre 1997

Art.1

Disciplina del servizio

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea ed in particolare il servizio di taxi, di cui alla legge 15 Gennaio 1992, n. 21.

Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme :

- a) dalla legge regionale del 10 Giugno 1996 n.28 ;
- b) dagli articoli 19 e 85 del D.P.R., 24 Luglio 1977, n. 616 ;
- c) dal D.L.gvo 30 Aprile 1992, n. 285 e succ./ modificazioni e integrazioni (nuovo Codice della Strada) ;
- d) dal D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada) ;
- e) dal D.M. 13 Dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea ;
- f) dal D.M. 15 Dicembre 1992, n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi ;
- g) dall'articolo 8 della legge 5 Febbraio 1992, n. 104 ;
- h) dal D.M. 20 Aprile 1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura ;
- i) da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

Art.2

Definizione del servizio.

Il servizio di taxi provvede al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici non di linea.

L'autoservizio è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

Art.3

Determinazione del numero e del tipo dei veicoli destinati al servizio

Il numero e il tipo dei veicoli destinati al servizio di taxi sono stabiliti da apposito atto deliberativo dell'Amministrazione Comunale.

Art.4

Caratteristiche dei veicoli

Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "taxi" in base all'art.12 L.15/01/92 n.21, devono essere verniciate con colorazione conforme alle norme vigenti in materia.

Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero "servizio pubblico" ex art.12 n.4 legge 15/01/92 n.21 ed altra targa di colore bianco recante lo stemma del comune di Potenza.

Le autovetture saranno iscritte in apposito registro-matricola istituito presso il competente ufficio comunale ed il numero d'ordine costituirà il numero progressivo da assegnarsi alle autovetture.

Il numero d'ordine dev'essere apposto:

nell'interno dell'autovettura:

con apposita targhetta applicata al centro del bordo superiore degli schienali dei sedili anteriori di fronte al sedile posteriore;

all'esterno dell'autovettura:

sulla targa con la scritta "servizio pubblico" e recante lo stemma del comune di Potenza;
Le tariffe e le condizioni di trasporto dovranno essere esposte all'interno dell'autovettura.

I veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di taxi dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti in conformità alle norme vigenti in materia.

Art.5 **Dimensioni interne**

Le dimensioni interne della carrozzeria delle autovetture devono essere conformi alle prescrizioni stabilite dal Ministero dei Trasporti per ogni tipo di autovettura.

Art.6 **Modalità per lo svolgimento del servizio**

L'esercizio del servizio di taxi è subordinato alla titolarità della licenza di cui all'articolo 8 della legge 15 Gennaio 1992, n. 21

La licenza è rilasciata a persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli artt.6 e 7 della legge 21/92.

La licenza è riferita ad un singolo veicolo.

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo di tale licenza con l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa la licenza comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

Unitamente alla licenza il competente ufficio comunale rilascia l'apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell'art. 12 della L. 21/92 recante il nome e lo stemma del comune, la scritta "servizio pubblico" ed il numero d'ordine corrispondente al numero della licenza d'esercizio risultante dal registro cronologico. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questa.

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza, ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della L. n.21/92.

Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

Art.7

Tassa di concessione comunale

I titolari di licenze, rilasciate in virtù del presente regolamento, devono corrispondere la tassa di concessione comunale di cui al D.L. 702/78, convertito in legge n. 3/79, nella misura annua determinata dall'Amministrazione comunale.

Art.8

Espletamento di servizi di carattere sussidiario dei servizi di linea.

Nei casi di necessità accertati dal Dirigente del Settore Trasporti e Mobilità, i veicoli immatricolati per il servizio di taxi possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione comunale rilasciata dal Dirigente medesimo.

L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare della licenza di taxi.

Il rapporto convenzionale deve disciplinare tra l'altro, in particolare, le condizioni, i vincoli, le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Art.9

Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio.

I titolari di licenza di taxi possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali stati lo consentano.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza da luoghi di stazionamento individuati, con provvedimento sindacale, sentite le organizzazioni di categoria, le rappresentanze degli utenti e gli organi competenti alla gestione di particolari ambiti (stazioni FS, ospedali, piazze,).

La prestazione del servizio taxi per destinazioni oltre il territorio comunale è facoltativa.

L'utente può accedere al servizio per l'immediata prestazione fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o a chiamata. A tale scopo è consentito ai conducenti di taxi, esporre in modo ben visibile sulle fiancate dell'autovettura il numero del proprio telefonino cellulare (che deve essere utilizzato esclusivamente durante il servizio) presso cui è possibile raggiungerli al fine di espletare il servizio nei tempi più brevi. In tali casi, è dovuta anche la tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento.

La prenotazione del servizio taxi è di norma vietata, salvo i casi di cui al comma precedente.

Art.10

Posti di stazionamento.

I posti di stazionamento per le autovetture da piazza (taxi) sono stabiliti con ordinanza sindacale e sono indicati da appositi cartelli. Per ogni posto di stazionamento è fissato il numero delle autovetture che ivi possono fermarsi.

I posti di stazionamento sono assegnati con ordinanza dal Dirigente del Settore Trasporti e Mobilità. Il Dirigente può, in qualunque momento, in particolari occasioni e per esigenze del servizio o di ordine pubblico assegnare posti diversi da quelli precedentemente assegnati.

Le autovetture devono, nei posti di stazionamento, allinearsi una dopo l'altra secondo l'ordine di arrivo e avanzare lasciando disponibile il posto da esse occupato, all'autovettura successiva.

Nei posti di stazionamento forniti di telefono, il conducente che si trova più vicino all'apparecchio ha l'obbligo di rispondere alle chiamate.

Il Dirigente può disporre che un certo numero di autovetture sia presente in qualsiasi ora in un determinato luogo.

Quando concorrono eccezionali circostanze ed esigenze di ordine pubblico, il Dirigente può, con propria ordinanza, limitare il numero delle autovetture ferme nei posti di stazionamento e vietare la sosta delle autovetture in uno o più posti di stazionamento.

Art.11

Requisiti e condizioni per l'esercizio del servizio.

Possono essere titolari di licenza per il servizio di taxi le persone fisiche appartenenti agli stati della Comunità Economica Europea, a condizione di reciprocità.

Art.12

Modalità per il rilascio delle licenze

Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi sono rilasciate per concorso pubblico per titoli e per esame ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti.

Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle licenze rilasciate.

Il concorso deve essere bandito dall'amministrazione comunale nel momento in cui si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca una o più licenze o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione .

I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza.

Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione al ruolo di cui all'art.7 della L.21/92 e art. 10 L. regionale n.28/96 o di equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un Paese della Comunità Economica Europea .

Art.13

Contenuti del bando

Il bando di concorso per l'assegnazione della licenza deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) numero e tipo delle licenze da rilasciare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- d) termine entro il quale deve essere convocata la commissione d'esame per la valutazione delle domande presentate.

Art.14

Commissione comunale

E' istituita la commissione comunale per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea (taxi e noleggio veicoli con conducente) e per l'applicazione del presente regolamento.

La commissione comunale, nominata dalla Giunta Comunale è formata da:

1. il Dirigente del Settore Trasporti e Mobilità;
2. il Dirigente del Settore Contratti e Gare;
3. il comandante dei vigili urbani;
4. un funzionario dell'ufficio provinciale della M.C.T.C. di Potenza;
5. un rappresentante dell'A.N.C.I.;
6. un rappresentante esperto di discipline giuridico-economiche designato da Organizzazioni Professionali di categoria artigiana;
7. un rappresentante della Regione.

Ai componenti della Commissione spetta un gettone di presenza determinato secondo la norma.

La commissione si esprime a maggioranza dei voti con parere motivato e con preciso riferimento alle posizioni espresse dai vari componenti, compreso quello dei dissenzienti, riportati nel verbale della seduta.

Funge da segretario della commissione un dipendente comunale di qualifica non inferiore alla sesta.

La commissione svolge le funzioni di cui alla prima parte del 4° comma dell'art.4 della L.21/92.

Il potere di fissare l'ordine del giorno e di convocare la Commissione è attribuito al Presidente della stessa, che è altresì tenuto a riunire la Commissione su richiesta di convocazione articolata per argomenti sottoscritta da almeno tre componenti della commissione.

La commissione comunale svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

La commissione decide a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

La commissione comunale dura in carica quattro anni a far tempo della esecutività della deliberazione di nomina. I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'ente o dell'associazione che li ha designati.

La Commissione, prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande, stabilisce, alla presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati dal bando. Debbono essere sempre ammessi e valutati i titoli relativi all'età, all'anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone e alla frequenza e alla gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nelle quali il candidato è incorso, comprovata dal certificato di iscrizione nel casellario giudiziale o da un attestato rilasciato dalla prefettura del luogo di residenza dell'interessato per le infrazioni depenalizzate. Non può in alcun caso costituire titolo da valutare la residenza nel comune o in altro territorio nazionale.

Art.15

Presentazione delle domande

Le domande per l'assegnazione della licenza di taxi dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del Comune su carta legale, indirizzata al Sindaco. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti :

- a) certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti;

- b) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del presente Regolamento;
- c) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

Per il rilascio della licenza il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare la idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti :

- 1. essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada ;
- X 2. essere iscritti al Registro delle Ditte presso la Camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato o al Registro delle Imprese artigiane ai sensi della L. 8 agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività ;
- 3. essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune la licenza ;
- 4. non avere trasferito precedente licenza da almeno 5 anni .

Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza :

- X a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seg. del c.p. ;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 ; 31 maggio 1965, n.575 ; 13 settembre 1972, n. 646 ; 12 ottobre 1982, n. 726 ;
- c) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri comuni ;
- d) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione .

I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze debbono essere comprovati da certificazione rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dalla Legge 15/05/97 n.127, salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'amministrazione comunale. I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

Art.16

Assegnazione e rilascio della licenza

L'organo o l'ufficio comunale competente, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame, provvede all'assegnazione della licenza.

I posti di organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

Art.17

Titoli di preferenza

A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che ha esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi, per la licenza di taxi e colui che è stato dipendente di un'impresa per lo stesso servizio di sostituto, socio o collaboratore familiare e per il medesimo periodo.

- Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio :
- l'essere associati in forma cooperativa, di Società o di consorzio di imprese purché esercenti ;
 - la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.

Art.18 **Inizio del servizio**

Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

Art.19 **Trasferibilità della licenza**

La licenza fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile nei casi consentiti dalla legge, ad altro abilitato all'esercizio della professione.

Il trasferimento della licenza deve essere comunicato al competente ufficio comunale, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.

Il trasferimento delle licenze pervenute "mortis causa", ai sensi del 2° comma dell'art.9 della L. 21/92, è autorizzato alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.

Qualora, col decesso del titolare dell'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni, ferma restando la facoltà di cui al 2° comma dell'art.10 della L. 21/89. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.

In alcun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale .

Le licenze per l'esercizio di taxi possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art.9 della legge 15 gennaio 1992, n.21 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.

A tal fine, secondo i casi, il titolare della licenza gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento, per ottenere la voltura della licenza, con le modalità previste nel regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e se necessario, il consenso degli eredi.

Al titolare che abbia trasferito la licenza non può essere attribuita altra licenza, neppure da parte di altro Comune, in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

Art.20 **Taxi di scorta**

Nell'ambito di organizzazioni di servizi di taxi, il Comune potrà definire, con pianta organica distinta, il numero delle licenze di taxi e le condizioni per la loro assegnazione, in soprannumero rispetto alla dotazione organica, da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta di taxi in fermo tecnico.

Il Comune stabilirà contemporaneamente i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.

Art.21 **Comportamento del conducente in servizio**

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di :

- a) prestare il servizio ;
- b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza ;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto ;
- d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo ;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore ;
- f) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo ;
- g) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto ;
- h) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse ;
- i) segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura taxi, la condizione di taxi libero o occupato.

E' fatto divieto di :

- a) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo ;
- b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti ;
- c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività ;
- d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale ;
- e) di eseguire il lavaggio e la pulizia del mezzo nei posti di stazionamento.

Restano a carico dei titolari della licenza e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art.22 **Interruzione del trasporto**

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art.23

Trasporto portatori di handicap

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

La prestazione dei servizi di taxi è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

I veicoli in servizio di taxi appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art.2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n.384.

Art.24

Idoneità dei mezzi

Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC la Commissione consultiva comunale di cui all'art.13 stabilisce le caratteristiche dei mezzi da destinare a TAXI disponendo, direttamente o per il tramite della Polizia Municipale, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.

Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza, entro il limite stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il competente organo comunale su parere della commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione della licenza ai sensi dell'art.33.

Con apposito verbale la Polizia Municipale certifica l'idoneità del mezzo o indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.

Nel corso del periodo normale di durata della licenza comunale il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Commissione di cui all'art.14.

In tale ipotesi, sulla licenza di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Art.25

Tariffe

Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di apposite tariffe.

Le tariffe del servizio taxi sono fissate dall'amministrazione comunale con apposita deliberazione della Commissione, sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in materia.

La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a tariffa chilometrica per quello extraurbano.

Le tariffe sono rilasciate ai titolari delle licenze che sono obbligati a tenerle costantemente esposte al pubblico.

Art.26 **Tassametro**

Ciascuna autovettura deve essere munita di tassametro del tipo approvato dalla Giunta Municipale, deve essere posto in modo da consentire una facile lettura delle registrazioni.

Il tassametro è regolato secondo le tariffe stabilite dal precedente articolo e viene piombato a cura dell'Ufficio comunale che ha diritto di controllo in qualsiasi momento sulla regolarità del suo funzionamento.

Il tassametro deve restare sempre scoperto e completamente visibile. Di notte e precisamente nelle ore in cui debbono essere accesi i fanali della pubblica illuminazione, deve essere convenientemente illuminato a luce elettrica almeno durante tutto il periodo di occupazione.

Il titolare della licenza e l'eventuale conducente o sostituto sono responsabili in solido del regolare funzionamento del tassametro. Salvo le sanzioni penali, essi vanno soggetti alla sospensione ed alla revoca delle rispettive licenze quando siano riconosciuti colpevoli di manomissione dell'apparecchio o quando abbiano fatto circolare la vettura col tassametro guasto o manomesso.

Art.27 **Guasto del tassametro**

In caso di guasto del tassametro, il conducente deve sospendere immediatamente il servizio ponendo adeguata segnalazione di uso indicante la sospensione e dandone immediata comunicazione all'Ufficio comunale. Qualora il guasto avvenga mentre l'autovettura è in servizio, il conducente dovrà condurre a destinazione il passeggero che lo richiama, riscuotendo il prezzo della corsa in base ai chilometri percorsi.

Art.28 **Turni ed orari di esercizio**

I servizi di taxi sono regolati da turni ed orari stabiliti dal Dirigente del Settore Trasporti e Mobilità.

Art.29 **Trasporto bagagli e animali**

E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.

E' obbligatorio altresì e gratuito per il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

Art.30 **Forza pubblica**

E' fatto obbligo di compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

Art.31 Vigilanza

La Commissione comunale, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sulla osservanza delle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea. Allo scopo si avvale degli uffici comunali, può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

Art.32 Diffida

Il Dirigente del Settore Trasporti e Mobilità diffida il titolare della licenza quando lo stesso o un suo valido sostituto :

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività ;
- b) non eserciti con regolarità il servizio ;
- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale ;
- d) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni ;
- e) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

Art.33 Sanzioni

Ferme restando le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica funzione, sono punite nel seguente modo :

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa ;
- b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza :

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 106 a 110 del D.R. 3 marzo 1934, n.383 e dall'art.16 della L. 24 novembre 1981, n.689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, la violazione delle norme contenute nel presente Regolamento è così punita :

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 500.000 per la violazione della norma di cui alla lettera a) del precedente articolo ;
- b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 1.000.000 per la violazione della norma di cui alla lettera b) del precedente articolo ;
- c) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 2.000.000 per la violazione di cui alla lettera c) del precedente articolo ;
- d) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 2.000.000 per la violazione della norma di cui alla lettera e) del precedente articolo ;

- e) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 500.000 per la violazione della norma di cui alla lettera f) del precedente articolo ;
- f) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 2.000.000 per la violazione delle norme tariffarie.

La sanzione amministrativa accessoria è applicata dal Dirigente del Settore Trasporti e Mobilità, anche se l'interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta di cui al successivo comma.

Ai sensi dell'art.107 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, per la violazione punita con sanzione amministrativa pecuniaria , è ammesso, a titolo di pagamento in misura ridotta, il pagamento di una sanzione pari al minimo edittale, nelle mani dell'agente accertatore al momento della contestazione della violazione o entro 60 giorni dalla contestazione stessa o dalla data di notificazione del verbale di accertamento, mediante versamento della somma nei modi prescritti.

L'Amministrazione comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

Art.34

Sospensione della licenza

La licenza d'esercizio può essere sospesa dal Dirigente del Settore Trasporti e Mobilità sentita la Commissione di cui all'art.14 del presente Regolamento, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi :

- a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia ;
- b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto ;
- c) violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati ;
- d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.33 del presente Regolamento ;
- e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività ;
- f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati ;
- g) prestazione del servizio con tassometro o contachilometri non regolarmente funzionanti.

Il Dirigente, sentita la Commissione, dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Art.35

Revoca della licenza

Il Dirigente, sentita la Commissione di cui all'art.14 del presente Regolamento, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi :

- a) quando, in capo al titolare della licenza, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale previsti dal D.M.448 del 20/12/91;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art.34;
- c) quando la licenza sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art.19 del presente Regolamento;
- d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni ;
- e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento ;

- f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio ;
- g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio ;
- h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

In ogni momento, qualora venga accertato, il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il Dirigente provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo.

Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Dirigente dispone la revoca della licenza.

Art.36

Procedimento sanzionatorio

I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti da competenti organi di accertamento. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive.

Il Dirigente, sentita la commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione, di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della M.C.T.C.

Art.37

Decadenza della licenza

Il Dirigente, sentita la Commissione di cui all'art.14 del presente Regolamento, dispone la decadenza della licenza nei seguenti casi :

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art.18 del presente Regolamento ;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia della licenza da parte del titolare della stessa ;
- c) per morte del titolare della licenza quando gli eredi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art.18 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art.19 ;
- d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni ;
- e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore ai 4 mesi.

La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza .

Art.38

Irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni previste dal presente Regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previste dalla L.24 novembre 1981, n.689 e successive modificazioni.

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla licenza.

Art.39
Abrogazione norme precedenti

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'amministrazione comunale.

Art.40
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.